



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

COMUNE DI TERGU

ALBO PRETORIO

Pubblicato dal 03-02-2010

al 04-05-2010 SENZA
OPPOSIZIONI O RECLAMI

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Tempio Pausania

Provincia di SASSARI

Comune di TERGU

COMUNE DI TERGU

ALBO PRETORIO

Pubblicato dal 27/02/2011

al 04/03/2011

IL MESSO COMUNALE

Vincolo idrogeologico

(Art.1 Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923 n. 3267)

Norme di attuazione del Piano d'assetto idrogeologico

Art.9 "Gestione delle aree a vincolo idrogeologico"

(Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/33 del 30 dicembre 2004 e s.m.i.)

Relazione Generale

Redatto da:

l'Ufficiale incaricato

Dott. For. Simonetta Brigaglia

Il Responsabile del Settore tecnico

Dott. For. Nadia Brigaglia

Copia conforme
all'originale

Allegato alla determinazione

N° 1 del 13-01-11 Settore n° VIII

Il Dirigente Proponente

Il Direttore del Servizio
Dr. Giancarlo MUNTONI



1515



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Tempio Pausania

PREMESSA

Con l'adozione e l'approvazione del Piano di Assetto idrogeologico (D.G.R n.54/33 del 30.12.2004) ed in particolare in applicazione dell'art.9 delle Norme di attuazione del P.A.I. (D.G.R. 17/14 del 24.04.06), il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Tempio Pausania con il presente atto, avvia la procedura di imposizione del vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 1 del R.D.L.3267/23 nelle aree di pericolosità frana del Comune di Tergu.

L'individuazione delle aree da sottoporre a vincolo idrogeologico relativamente ai centri abitati e alla delimitazione delle aree di pericolosità frana segue quanto definito con DGR n. 37/15 del 30.07.09 allegata alla presente relazione.

Descrizione generale del Comune in cui ricade l'area PAI

Il territorio comunale di Tergu ha una superficie territoriale di 3.681 ettari e confina a partire da nord in senso orario con i Comuni di Castelsardo, Sedini, Nulvi, Osilo, Sennori e Sorso.

Il territorio è caratterizzata dal clima mediterraneo, con estati calde e aride e piovosità concentrata nel periodo autunnale. Nel periodo estivo, da giugno a ottobre, le temperature diurne e notturne sono elevate e variano da 24° a 35°. L'umidità atmosferica si mantiene pressoché intorno a circa il 65%. Negli ultimi anni, ad eccezione del 1995 e 2002, si è assistito ad una diminuzione della piovosità estiva. La zona considerata è interessata prevalentemente da venti provenienti dal quarto quadrante.


Secondo la classificazione fitoclimatica del Pavari l'area ricade parzialmente nel Lauretum-sottozona media (Fitoclimatologia della Sardegna - Arrigoni 1968).

Da un punto di vista geologico l'area è interessata principalmente dal complesso vulcanico effusivo dell'Anglona, costituito, nell'area in esame da andesiti, rioliti e riodaciti. Vi si ritrova la successione marina e depositi continentali del Miocene inferiore e medio (calcarei organogeni – calcareniti – marne e calcari marnosi).

La rete idrografica dell'area ha operato un'intensa azione erosiva costruendo una serie di vallecicole con versanti inclinati a forte pendenza. Gli alvei delimitano il bordo degli estesi tavolati calcarei ed interrompono con paesaggi suggestivi la continuità degli affioramenti.

La vegetazione è ascrivibile alla serie sarda, calcifuga, mesomediterranea della sughera rappresentato dal bosco misto a *Quercus pubescens* e *Quercus suber* con strato arbustivo caratterizzato da *Pyrus spinosa*, *Arbutus unedo*, *Erica arborea*, *Crataegus monogyna* e *Cytisus villosus*. Vi è altresì rappresentata la serie sarda, calcicola, termo-mesomediterranea del leccio.

L'attività prevalente dell'area è quella agro-zootecnica.





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Tempio Pausania

Descrizione dell'area PAI:

Sub Bacino 3 "COGHINAS MANNU TEMO"

Tavola n° Hg 76/91

Codice Sito a rischio frana B3FR146 - del Piano di assetto idrogeologico

Tale area interessa principalmente i comuni di Castelsardo e Sedini (tavola Hg 76/91) e parzialmente anche il comune di Tergu ed è caratterizzata da versanti con strutture geologiche instabili e sovente pericolose.

I versanti sono caratterizzati dalla presenza di bancate rocciose, variamente affioranti, con potenza media di circa 2.5-3 metri e consistenza strettamente lapidea. Sono altresì presenti formazioni piroclastiche, sovente alterate, che fungono da interfaccia tra le bancate lapidee.

L'area oggetto di vincolo è stata campita nella carta della pericolosità di frana del PAI (Hg 76/91) principalmente con codici Hg4.

Le località interessate da livello Hg4 si riferiscono a zone con frane attive continue o stagionali, zone in cui è prevista l'espansione areale di frane attive, zone in cui sono presenti evidenze geomorfologiche di movimenti incipienti.

L'area s'inserisce nel più vasto contesto del Sub_Bacino Coghinas-Mannu-Temo, caratterizzato da rilievi che presentano processi di versante fortemente attivi con aree poste sui pendii in roccia parzialmente denudati.

Attualmente i processi morfo-genetici attivi, fortemente influenzati dalle modificazioni dell'uso del suolo e del rilievo prodotte dalle attività umane, sono rappresentati dai processi di degradazione ed alterazione meteorica, e dai processi sui versanti in clima temperato, e dai processi di dinamica fluviale.


Descrizione dei confini: i confini dell'area soggetta al vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI (Gestione delle aree a vincolo idrogeologico RD 3267/23) coincidono con l'area a pericolosità di frana del PAI (tavola Hg 76/91).

Motivazione del vincolo: applicazione art.9 delle Norme di attuazione del PAI.

Allegati: Deliberazione GR n. 37/15 del 30.07.2009

Elenco particelle

Cartografia: scala 1: 4.000





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 37/15 DEL 30.7.2009

Oggetto: Atto di indirizzo applicativo dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico "Gestione delle aree a vincolo idrogeologico".

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente considera preliminarmente che:

- il vincolo idrogeologico rappresenta lo strumento di conservazione dei benefici effetti regimanti del sistema suolo/soprassuolo; infatti, il Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267 sottopone a vincolo idrogeologico quei terreni che per effetto di utilizzazioni, contrastanti le buone pratiche d'uso, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque;
- nelle superfici a vincolo idrogeologico la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la trasformazione dei suoli saldi in suoli soggetti a periodica lavorazione sono disciplinate da un regime autorizzatorio, mentre il taglio dei boschi e la gestione dei pascoli e dei seminativi sono subordinati all'osservanza delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale,
- il contenuto del comma 1 dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI prevede che l'organo competente della Regione Sardegna, estenda il vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267, alle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana;
- la competenza in materia di determinazione finale dell'imposizione del vincolo idrogeologico di cui all'art. 4 del RDL 30.12.1923, n. 3267, è stata conferita alle Province mediante l'art. 61, secondo comma, della L.R. 12 giugno 2006, n. 9;
- l'organo tecnico per la gestione e revisione del vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del RDL n. 3267/1923, è il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; infatti, stante il disposto del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che indica il piano di bacino (artt. 56, 63, 65) come strumento generale nel quale è incardinato il riordino del vincolo idrogeologico, nulla è cambiato in merito alle procedure di imposizione del vincolo medesimo previste dal R.D.L. n. 3267/1923 e dal suo regolamento applicativo (R.D. n. 1126/1926);



- la procedura d'imposizione del vincolo idrogeologico prevede la pubblicazione, presso l'albo pretorio dei Comuni per un periodo di 90 giorni, della cartografia catastale e/o della carta tecnica regionale, nonché dell'elenco catastale delle aree.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente conclude che pertanto, è onere del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale procedere ad attuare le istruttorie tecniche per l'individuazione e pubblicazione delle aree da sottoporre e/o esentare dal vincolo idrogeologico in applicazione dell'art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI.

Ciò premesso, l'Assessore riferisce che:

- le aree a ³(rischio frana) individuate dal PAI, in molteplici casi, inglobano nei loro perimetri centri urbanizzati, il cui suolo non ha le prestazioni regimanti che potrebbero giustificare il vincolo; per di più, la presenza del vincolo idrogeologico su aree edificate costituirebbe un ingiustificato carico burocratico, sia sull'amministrazione che sugli utenti;
- la delimitazione delle stesse aree poggia su confini non ben identificabili, comunque non coincidenti con i limiti catastali;
- per contro, gli artt 2 e 3 del RDL 30.12.1923, n. 3267 prevedono che i confini delle zone da sottoporre a vincolo idrogeologico siano tracciati su una mappa catastale e che gli stessi risultino descrivibili.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone pertanto quanto segue:

- ai sensi dell'art. 9 delle Norme di attuazione del PAI il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, proceda prioritariamente ad estendere il vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267, alle aree delimitate dallo stesso PAI come aree di (pericolosità da frana) ricavando l'elenco catastale con l'ausilio del Sistema Informativo della Montagna (SIM) o attraverso l'acquisizione delle mappe catastali;
- siano esclusi i centri urbani dalla procedura in questione, allo scopo di adempiere alle disposizioni dell'articolo 9 delle NTA del PAI secondo i principi di buon andamento e di proporzionalità;
- per la corretta applicazione del combinato disposto dagli artt 2 e 3 del RDL 30.12.1923, n. 3267 con l'art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico, la delimitazione delle aree coincida con i limiti più prossimi ed esterni al perimetro delle aree delimitate dal PAI come aree di pericolosità da frana, individuati alternativamente in corrispondenza: